

**Abstract.** *L'attore-persona fisica, che nell'atto introduttivo al giudizio non indica il codice fiscale ma la propria partita iva, agisce nell'atto di compravendita di un bene di consumo in qualità di professionista e non di consumatore. Ciò comporta, pertanto, l'inapplicabilità della disciplina prevista dal Codice del Consumo in materia di difetto di conformità di un bene di consumo. Il Tribunale di Perugia, inoltre, nel rigettare la domanda attorea precisa ulteriormente che il difetto di informazioni - nella fase precontrattuale - relativo ad alcune caratteristiche del bene avrebbe potuto dar corso ad una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e non, al contrario, di responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 2043 c.c.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa M.D.R. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) R. G. dell'anno 2008 tra D.S., C.F. (...), rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione dall'Avv. N.L. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. (...) in (...)

Attore

**contro**

T.M. S.r.l., P.I. (...), rappresentata e difesa dall'Avv. G.L.L. per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore in (...)

Convenuta

**e**

T.M.I. S.p.A., P.I. (...), rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di citazione dagli Avv. ti P.C. e I.B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in (...), Via (...)

Convenuta

avente ad oggetto: Vendita di cose mobili

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 6.11.2014,

per D.S., l'Avv. R.P. in sostituzione dell'Avv. N.L., conclude "come da atto di citazione insistendo per le domande ivi formulate e per come precisate nella memoria autorizzata contestando ogni diversa deduzione e domanda";

per T.M. S.r.l., l'Avv. T. in sostituzione dell'Avv. G.L.L. "si riporta alle proprie conclusioni e chiede la fissazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*";

per T.M.I. S.p.A., l'Avv. I.B. conclude "riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così come specificate all'udienza del 15 aprile 2012".

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Poiché il presente giudizio era pendente alla data del 4.7.2009 la sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.

1) Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2008 D.S. conveniva innanzi al Tribunale di Perugia T.M. S.r.l. e T.M.I. S.p.a. deducendo di aver acquistato dalla prima in data 6 novembre 2006 un'autovettura Toyota Avensis dotata di navigatore satellitare "Full Map" e di essersi accorto solamente al momento dell'utilizzo che detto navigatore ad azionamento vocale funzionava solamente con comandi impartiti in lingua inglese o tedesca. L'attore esponendo che tale caratteristica di funzionamento del navigatore non gli era stata rappresentata al momento dell'acquisto dell'autovettura né era altrimenti conoscibile dai prospetti informativi ottenuti dal concessionario o consultabili nella rete *internet* invocava il difetto di conformità dell'autovettura acquistata sostenendo altresì che la scelta del navigatore satellitare ad azionamento vocale era stata determinante nella scelta dell'autovettura in questione.

Per tutte queste ragioni l'attore D.S. così concludeva: "accertare e dichiarare la responsabilità solidale da parte della T.M.I. S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore e della T.M. S.r.l. concessionaria Toyota in persona del legale rappresentante pro-tempore per la vendita intercorsa con il Sig. D.S.; condannare solidalmente la T.M.I. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore e la T.M. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore alla sostituzione dell'autovettura Toyota mod. Avensis SW, in quanto non munita di navigatore satellitare ad azionamento vocale con comandi in italiano, con altra equivalente ma munita di

navigatore satellitare ad azionamento vocale con comandi in italiano; in subordine previo accertamento di cui al n. 1 delle presente conclusioni condannare le convenute in solido a restituire parte del prezzo nella somma che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa per inadempimento contrattuale e/o comunque *ex art. 2043 c.c.*; comunque condannare le società convenute in solido al risarcimento dei danni derivati dall'attore da quantificarsi in via equitativa in una somma comunque non superiore ad euro 30.000 da accertarsi e liquidarsi in corso di giudizio; con vittoria di spese funzioni ed onorari con accessori come per legge".

2) T.M. S.r.l. si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione e fascicolo documentale in data 21.4.2009 contestando le domande attoree sia in rito che nel merito. La convenuta eccepiva infatti la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum* ed il proprio difetto di legittimazione dal momento che il navigatore satellitare veniva montato direttamente in sede di produzione da parte della case madre e la predisposizione degli opuscoli informativi contenenti le caratteristiche tecniche del veicolo avveniva a cura della T.M.I. S.p.A. Nel merito sosteneva l'insussistenza del denunciato difetto di conformità del navigatore satellitare il quale era programmato per rispondere a pochi specifici comandi vocali che richiedevano la memorizzazione da parte dell'utilizzatore a prescindere dalla lingua utilizzata. Per tutte queste ragioni, T.M. S.r.l. così concludeva: "In via preliminare assoluta: dichiarare la nullità della citazione avversaria per violazione del combinato disposto degli artt. 1634 e 164 c.p.c. e, per l'effetto, fissare per l'attore un termine perentorio per integrare la *causa petendi ex art. 164* ultimo comma c.p.c. con rinnovo dei diritti per il convenuto di cui all'art. 167 c.p.c.; in via preliminare subordinata dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla T.M. S.r.l. e per l'effetto ordinare l'estromissione della stessa dal presente processo con vittoria delle spese legali sostenute fino all'estromissione stessa; in via principale respingere ogni domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto; in via riconvenzionale condannare *ex art. 96 c.p.c.* il Dott. D. al risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della T.M. S.r.l.".

T.M.I. S.p.A. si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione e fascicolo documentale in data 21.4.2009 contestando le domande attoree ed eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva non essendo parte del contratto di compravendita dell'autovettura. Eccepiva inoltre la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi* della domanda azionata nei propri confronti e la decadenza del diritto dell'attore ai sensi dell'art. 132 del codice del consumo. Per tutte queste ragioni T.M.I. S.p.A. concludeva: "In via preliminare di merito dichiarare la carenza di legittimazione della T.M.I. S.p.A. nel presente giudizio; in via preliminare di rito accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio; sempre in via preliminare di merito accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attore dai diritti *ex art. 132* del Codice del Consumo per non aver denunciato il difetto di conformità entro i termini di legge; nel merito

rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e diritto; il tutto per i motivi esposti in narrativa e per quelli che verranno dedotti nel corso del giudizio; con salvezza di spese, diritti ed onorari oltre Iva e Cpa come per legge".

3) Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione del 12.5.2009 il Giudice concedeva termine per note autorizzate sulle eccezioni preliminari formulate dalle convenute. Con ordinanza riservata del 17 marzo 2010 il Giudice riteneva infondata le eccezione di nullità dell'atto di citazione rinviando al merito la decisione in ordine al difetto di legittimazione passiva sollevato dalla T.M. S.r.l. e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

La causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova per interpellato e testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza riservata del 4.1.2011 parzialmente modificata con la successiva ordinanza del 26.1.2011.

All'udienza del 6.11.2014, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4) La domanda proposta dall'attore è volta ad ottenere l'accertamento del difetto di conformità dell'autovettura Toyota Avensis SW acquistata in data 6.11.2006 presso la concessionaria T.M. S.r.l. (doc. 1 fascicolo attore) in ragione del funzionamento del navigatore satellitare "full map" ad azionamento vocale solamente con comandi in lingua inglese o tedesca. A fronte di tale domanda la convenuta T.M.I. S.p.A. ha preliminarmente eccepito la decadenza dell'attore dal proporre la propria azione per avvenuto decorso del termine previsto dall'art. 132 c. cons. In effetti detta norma prevede che "Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato (...)". Occorre in primo luogo rilevare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella recente sentenza C-497/13 del 4.6.2015, ha chiarito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la sussistenza del requisito di consumatore in capo alla parte che non abbia espressamente rivendicato tale qualità, a prescindere o meno che si sia avvalso dell'assistenza di un avvocato. Orbene tale eccezione deve essere rigettata in quanto nel caso di specie non è applicabile la disciplina contenuta nel Codice del Consumo atteso che nel contratto di acquisto dell'autovettura in questione (come d'altra parte nell'atto introduttivo del giudizio) l'attore ha indicato la propria partita iva in luogo del codice fiscale (doc. 1 fascicolo attore) dovendo da ciò desumersi che l'attore sia intervenuto nell'atto di acquisto come professionista e non come consumatore. L'eccezione è, inoltre, improponibile da parte della

convenuta T.M.I. S.p.A. la quale, non essendo parte del contratto di compravendita per cui è causa, non è legittimata a proporre l'eccezione di decadenza prevista dal codice civile all'art. 1495 c.c. ed eventualmente applicabile al caso di specie su istanza della convenuta-venditrice T.M. S.r.l. la quale non ha tuttavia proposto l'eccezione de qua.

5) Le conseguenze della inapplicabilità della normativa consumeristica si ripercuotono altresì sulla domanda proposta dall'attore volta all'accertamento del presunto difetto di conformità del navigatore vocale installato sull'auto acquistata dalla concessionaria T.M. S.r.l. che deve essere rigettata. D'altra parte l'istruttoria orale (deposizione dei testi A.F. e L.M. all'udienza del 12.10.2011) e la documentazione versata in atti (doc. 2 fascicolo T.M.I. S.p.A. e all. n. 1 fascicolo T.M. S.r.l.) hanno confermato che il navigatore in questione è perfettamente funzionante in quanto l'attivazione con i comandi vocali avviene in base a vocaboli predeterminati che l'acquirente utilizzatore ha l'onere di memorizzare e di pronunciare ancorché in lingua inglese o tedesca e detta circostanza risulta indicata nel libretto concernente le istruzioni per il funzionamento di detto optional.

6) L'inapplicabilità nel caso di specie del codice del Consumo comporta altresì il rigetto della domanda proposta dall'attore e volta all'accertamento della responsabilità extracontrattuale delle convenute per una presunta omessa informazione al momento dell'acquisto del funzionamento del navigatore in una lingua diversa dall'italiano. E' opportuno rammentare infatti che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26724/2007 "i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale (...) la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto a meno che tale incidenza non sia prevista dal legislatore, (...) tanto nella fase pre-negoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quantomeno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità". Il profilo evidenziato della non corretta informazione in sede di trattative precontrattuali, che pure l'istruttoria orale espletata non ha in alcun modo confermato (si vedano deposizioni dei testi A.F. e L.M. all'udienza del 12.10.2011), avrebbe quindi potuto rilevare quale oggetto di una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti della società convenuta concessionaria e non come avvenuto quale titolo di una non meglio precisata responsabilità extracontrattuale nei confronti sia della concessionaria che della T.M.I. S.p.A., società importatrice in Italia delle autovetture prodotte dalla Toyota. Anche tale domanda attorea deve, pertanto essere rigettata. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice è tenuta a

rimborsare alle società convenute le spese processuali del presente giudizio così come liquidate in dispositivo in conformità al D.M. 55/2014.

### **PQM**

il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:

rigetta le domande proposte da D.S.;

condanna l'attore D.S. a rimborsare alla convenute T.M.I. S.p.A. le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00 per onorari oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge ed a T.M. S.r.l. le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.750,00 per onorari oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Perugia, 3 luglio 2015

Il Giudice